

**Numero 02443/2015 e data 26/08/2015**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Consiglio di Stato**

**Adunanza della Commissione speciale del 26 agosto 2015**

**NUMERO AFFARE 03000/2013**

**OGGETTO:**

Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca.

Domanda di riesame del parere n. 703/2015 dell'11 marzo 2015 reso nell'Adunanza della Sezione seconda di questo Consiglio di Stato in data 5 novembre 2014 sul ricorso straordinario proposto dalla professoressa Natalia Tiziana Campana per l'annullamento, previa sospensiva, del verbale n. 61 del 16 ottobre 2012 della prima sottocommissione nell'ambito della Commissione giudicatrice nominata per il concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e per gli istituti educativi per la regione Campania di cui all'avviso pubblicato sulla G.U. del 15 luglio 2011; nonché della griglia di valutazione delle citate prove; del verbale n. 12 del 20 gennaio 2012 della predetta Commissione di deliberazione dei criteri di valutazione con la relativa griglia di valutazione delle due prove scritte; dei decreti del 6 ottobre 2011, 3 gennaio 2012 e 30 ottobre 2012 adottati dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico per la Campania; nonché di tutti i verbali della Commissione giudicatrice medesima.

#### **LA SEZIONE**

Vista la domanda di riesame presentata dal Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.

Premesso:

1.1 - Con atto datato 16 aprile 2015 e pervenuto a questo Consiglio di Stato il 17 aprile 2015 la

Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania ha chiesto il riesame del parere n. 703/2015 dell'11 marzo 2015 reso nell'Adunanza della Sezione seconda di questo Consiglio di Stato in data 5 novembre 2014 sul ricorso straordinario proposto dalla professoressa Natalia Tiziana Campana per l'annullamento, previa sospensiva, del verbale n. 61 del 16 ottobre 2012 della prima sottocommissione nell'ambito della Commissione giudicatrice nominata per il concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e per gli istituti educativi per la regione Campania di cui all'avviso pubblicato sulla G.U. del 15 luglio 2011. L'annullamento è stato, altresì, chiesto per la griglia di valutazione delle citate prove, per il verbale n. 12 del 20 gennaio 2012 della predetta Commissione di deliberazione dei criteri di valutazione con la relativa griglia di valutazione delle due prove scritte, per i decreti del 6 ottobre 2011, 3 gennaio 2012, del 30 ottobre 2012 adottati dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico per la Campania, nonché per tutti i verbali della Commissione giudicatrice medesima.

Il parere (come gli analoghi due pareri di seguito indicati: parere n. 715/2015 dell'11 marzo 2015 reso dalla Sezione seconda di questo Consiglio di Stato nell'Adunanza del 5 novembre 2014 su ricorso straordinario proposto dalle professoresse Dorotea Rofrano, Maria Casaburi, Assunta Mancone e Luigina Ferrazzano; parere n. 716/2015 dell'11 marzo 2015 reso dalla Sezione seconda di questo Consiglio di Stato nell'Adunanza del 5 novembre 2014 su ricorso straordinario della professoressa Maria Giuseppina Giammetti) si è pronunciato per l'accoglimento del ricorso rilevando una evidente mancanza di imparzialità di giudizio connessa alla illegittima posizione rivestita da due membri della Commissione giudicatrice, ed ha assorbito gli altri motivi.

La domanda di riesame rileva il contrasto tra il citato parere di questa Sezione dell'11 marzo 2015 e le decisioni di questo Consiglio di Stato – Sezione sesta nn. 325/2015, 326/2015, 327/2015, 328/2015, 329/2015, 330/2015, 331/2015, 4348/2014, 4789/2014, 4791/2014, 4792/2014, 4793/2014, 4794/2014, 4795/2014, 4796/2014.

1.2 - Con atto datato 16 aprile 2015 presentato direttamente alla Sezione seconda di questo Consiglio di Stato e poi riproposto con la Relazione ministeriale di cui al successivo capo 1.7 i docenti Immacolata Corvino, Giuditta Iemma, Margherita Diana, Giuliana Novelli, Carmen Crisci, Maria Marino, Giovanna Falzarano, Emelde Melucci, Giulia Urciuolo, Maria Giuseppa Dolce, Anna Errichello, Sandra Salerni, Claudio Mola, Domenico Esposito, Vincenzo De Rosa, Piero De Luca, Paolo Graziano, Rosa Lastoria, Silvana Schioppa, Giuseppina Nugnes, Antonietta Ottaiano, Adele Passaro, Virginia Comune, Maria Rosaria Squillace, Fabiana Squillace, Antonella Torella, Maurizio Calenzo, Monica Sassi, Barbara Di Cereo, Clementina Esposito, Letizia Testa, Maria Palma, Adele D'angelo, Ida Catalano, Concetta Cosentino, Gabriella Clemente, Maria Domenica Torrombacco, Francesca Schiattarella, Maria Luisa Salvia, Gerardo Salzillo, Mariacarmela Iorio, Ersilia Montesano, Maria Debora Belardo, Tiziana D'Aniello, Teresa Sasso, Nicola Di Muzio, Antonella Tafuri, Giovanni Aurilio, Teresa Orlando, Carmelina Patrì, Ferdinando Pirro, Marco Wolfler Calvo, Antonietta Cerrito, Angela Russo, Anna Molaro, Paola Vitolo, Nicolina Bova, Giulia Di Lorenzo, Roberta Di Iorio, Tommasina Paoella, Lea Celano, Carmela Testa, Antonietta Damiano, Rosalba Morese, Angela Sodano, compresi nella graduatoria finale del concorso oggetto del citato parere n.

703/2015 (nonché degli analoghi citati pareri n. 715/2015 e n. 716/2015) hanno prodotto un esposto in cui rilevano un contrasto del parere n. 703/2015 e dei citati pareri n. 715/2015 e n. 716/2015 analogo al contrasto già rilevato dalla Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania e sopra indicato sub 1.1, nonché la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli esponenti e degli altri candidati indicati nella graduatoria finale del concorso in argomento.

I docenti concludono chiedendo alla Sezione seconda di revocare i pareri resi in data 5 novembre 2014 e respingere i ricorsi in essi esaminati, uniformandosi alle sentenze della Sezione sesta sopra indicate e al relativo giudicato; e in subordine richiamare i pareri resi per poi assumerli all'esito del ristabilito contraddittorio, delle necessarie difese dei contro interessati e alla luce del giudicato formatosi sulle sentenze richiamate.

1.3 - Con atto datato 24 aprile 2015 e pervenuto a questo Consiglio di Stato il 27 aprile 2015 la Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania ha proposto una seconda domanda di riesame, ribadendo e integrando le precedenti argomentazioni.

1.4 – Con parere interlocutorio n.1527/2015 del 19 maggio 2015, reso dalla Sezione seconda di questo Consiglio di Stato nell'Adunanza del 13 maggio 2015, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato invitato a comunicare ai ricorrenti, ai controinteressati ed ai soggetti latori della richiesta di riesame, nonché alla Presidenza della Repubblica, le istanze di riesame presentate dall'Ufficio scolastico regionale, fissando un congruo termine per presentare memorie e controdeduzioni, nonché a trasmettere i suddetti adempimenti mediante una nuova relazione vistata dal Ministro.

1.5 - All'esito del citato parere interlocutorio n.1527/2015 l'originaria ricorrente professoressa Natalia Tiziana Campana ha prodotto, indirizzandola via PEC al Ministero una memoria (di 44 pagine) datata 18 giugno 2015 e documenti, concludendo per la declaratoria di inammissibilità della domanda di riesame e per l'inammissibilità dell'istanza di revisione proposta dagli originari contro interessati, e in subordine per l'esame di tutte le censure formulate nel ricorso straordinario e per il suo accoglimento.

1.6 - Con atto presentato direttamente a questo Consiglio di Stato il 18 giugno 2015 e poi riproposto con la Relazione ministeriale di cui al successivo capo 1.7 la professoressa Giovanna Martano e altri 24 docenti hanno espresso memoria di costituzione per resistere al ricorso straordinario gravato, rilevando il giudicato ormai formatosi nei confronti di tutti i partecipanti al concorso in argomento e chiedendo il rigetto del gravame.

1.7 – Con atto presentato direttamente con posta elettronica certificata a questo Consiglio di Stato il 9 aprile 2015 e poi riformulato e trasmesso con la Relazione ministeriale di cui al successivo capo 1.7 il prof. Sergio Di Martino e altri 158 docenti hanno rilevato l'inammissibilità e infondatezza del ricorso introduttivo e aderito alla richiesta di riesame formulata dall'amministrazione.

1.8 - Il Ministero referente ha adempiuto al parere interlocutorio con atti pervenuti a questo Consiglio di Stato 17 giugno e il 7 luglio 2015.

Considerato:

1.1 - Va preliminarmente osservato – così disattendendo il rilievo dalla originaria ricorrente - che tra le ipotesi eccezionali in cui è ammissibile una richiesta di riesame formulata dal Ministero referente prima dell'emanazione del finale decreto presidenziale di decisione sul ricorso straordinario si annovera anche quella in cui si alleggi un irrimediabile contrasto con indirizzi giurisprudenziali consolidati (confr.: C.d.S. - Sez. I, 9 maggio 2011 n. 5369; C.d.S. - Sez. I, 28 febbraio 2011, n. 2580). E ciò è quello che si verifica nel caso di specie, in cui il Ministero prospetta che il parere gravato si pone in contrasto con numerose sentenze di questo Consiglio di Stato.

1.2 - Quanto allo specifico rilievo rescindente formulato dal Ministero esso deve essere condiviso.

In effetti il concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici oggetto del gravato parere è stato pure oggetto di una serie di ricorsi giurisdizionali, il cui insieme ricomprendeva quasi tutte le censure contenute nel ricorso straordinario n. 3000/2013 sulle quali il gravato parere si è pronunciato.

Quest'ultimo però, pronunciandosi per l'accoglimento del ricorso straordinario, esprime un orientamento che diverge da numerose pregresse sentenze di questo Consesso (v. C.d.S. - Sezione VI nn. 325/2015, 326/2015, 327/2015, 328/2015, 329/2015, 330/2015, 331/2015, 4348/2014, 4789/2014, 4791/2014, 4792/2014, 4793/2014, 4794/2014, 4795/2014, 4796/2014), passate in giudicato, che invece hanno rigettato i rilievi contro quel concorso, ivi compresi la gran parte dei rilievi contenuti nell'originario ricorso straordinario n. 3000/2013 oggetto del qui gravato parere (con riguardo alle prove scritte in generale: violazione dell'articolo 12 del D.P.R. n. 487/1994 e dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 241/90, nonché eccesso di potere sotto i profili dell'arbitrarietà, dell'irragionevolezza, dell'irrazionalità e della contraddittorietà; erronea formulazione delle griglie di valutazione; difetto di motivazione quanto al giudizio conclusivo; illegittimità del verbale n. 12; illegittimità relativamente ai tempi di correzione degli elaborati; illegittima composizione della Commissione esaminatrice; violazione del D.P.R. n. 140/2008 sul reclutamento dei dirigenti scolastici quanto alle competenze richieste ai dirigenti tecnici, amministrativi e scolastici componenti della Commissione).

Le sentenze di segno opposto al gravato parere sono relativamente recenti e coprono un arco temporale non ampio (gli anni 2014 e 2015), ma il loro numero e la loro omogeneità impongono di considerarle preciso indirizzo giurisprudenziale di questo Consiglio di Stato, e dunque di valutare favorevolmente il profilo rescindente della richiesta ministeriale di riesame.

2. – Quanto al profilo rescissorio della richiesta esso, a prescindere dall'approfondire questioni di rito connesse alla mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso, porta al rigetto del ricorso.

Gran parte delle censure del ricorso straordinario oggetto del gravato parere è stata già respinta nelle citate definitive sentenze di questo Consiglio di Stato sopra citate sub 1.2, e che in questa sede la Commissione speciale condivide.

Quanto ai residui specifici rilievi - formulati nel primo motivo del ricorso straordinario e assorbiti nel gravato parere – contro i giudizi della Commissione sulla prima e seconda prova scritta sostenute dalla ricorrente (nella parte in cui le viene attribuito un punteggio di 18 trentesimi alla prima prova scritta e un punteggio di 18 trentesimi alla seconda prova con il conseguente giudizio di non ammissione alle prove orali, posto che l'articolo 10 del bando prevedeva l'ammissione alla prova orale solo per i ricorrenti che avessero ottenuto un punteggio non inferiore a 21 trentesimi in ciascuna prova scritta) essi vanno disattesi.

In proposito il ricorso straordinario rileva in primo luogo che la Commissione giudicatrice ha indicato sei parametri di valutazione dell'elaborato scritto, definiti indicatori, ognuno dei quali suddiviso in diversi livelli dei descrittori, con valori da uno a cinque; e che il giudizio espresso dalla Commissione sugli elaborati della ricorrente è palesemente contraddittorio perché i giudizi sintetici attribuiti agli scritti nella predisposta griglia di valutazione si porrebbero in contrasto con il giudizio analitico-descrittivo conclusivo attribuito all'elaborato della ricorrente.

In particolare la contraddittorietà vi sarebbe perché relativamente alla prima prova scritta:

- nella griglia di valutazione, all'indicatore numero 4 "Organicità e coerenza delle argomentazioni" (descrittore: argomentazioni) viene attribuito un punteggio di 3 punti (sufficientemente strutturati), mentre nel giudizio analitico-descrittivo conclusivo sull'elaborato della ricorrente si afferma "le argomentazioni a supporto poco strutturate";

- nella stessa griglia di valutazione, all'indicatore numero 5 "sviluppo critico delle questioni proposte" (descrittore: osservazioni, pareri e giudizi) viene parimenti attribuito un punteggio di 3 punti (talvolta fondati ed esaustivi), mentre nel giudizio analitico-descrittivo conclusivo sull'elaborato si afferma "lo sviluppo critico delle questioni proposte è insufficiente".

Questi rilievi, a prescindere da ogni altra più ampia considerazione, sono inammissibili per difetto di interesse, perché contestano l'attribuzione all'elaborato della ricorrente di punteggi (entrambi pari a 3), utili ai fini del punteggio complessivo finale, corrispondenti livelli di descrittori più favorevoli rispetto ai rispettivi giudizi analitico-descrittivi conclusivi.

Il ricorso sostiene poi che le due prove scritte della ricorrente, le quali hanno entrambe ottenuto il punteggio di 18 trentesimi, avrebbero dovuto invece ottenere un punteggio di almeno 21 trentesimi, tale cioè da consentire l'ammissione alla prova orale. Ma il rilievo non è fondato.

Deve osservarsi in proposito che a fronte dei giudizi analitico-descrittivi conclusivi sulle due prove scritte della ricorrente [quanto alla prima prova scritta: "L'elaborato non focalizza alcune delle tematiche richieste per cui la rispondenza alla traccia è parziale. Nelle analisi e le sintesi sono solo in parte corrette e le argomentazioni a supporto poco strutturate. Lo sviluppo critico delle questioni proposte è insufficiente"; quanto alla seconda prova scritta: "Elaborato pertinente alla traccia ma carente nell'analisi delle informazioni che appaiono poco strutturate e approfondite. Le argomentazioni non sempre approfondite. La capacità di relazione ed analisi ..... (n.d.r.: comporta ? conferma ? : la parola, riportata con non encomiabile inintelligibile grafia a mano nel giudizio analitico-conclusivo; non è ben decifrabile, ma è comunque chiaro il concetto di criticità

che la presente frase esprime) dei problemi”] le argomentazioni del ricorso, che si avvale in proposito - come i due analoghi gravami pure esaminati da questo Consiglio di Stato nella medesima adunanza del 5 novembre 2014 ed oggetto dei citati pareri n. 715/2013 e n. 716/2013 - di un autorevole consulenza *pro veritate*, non sono tali da dimostrare nei sopra indicati giudizi gravi vizi logici o palesi carenze valutative (unici vizi che, come lo stesso ricorso ammette, consentono il sindacato di legittimità sulle valutazioni espresse da una Commissione di concorso).

Infatti le descrizioni, che il parere *pro veritate* integra con favorevoli commenti, del contenuto della prima prova e della seconda scritta della ricorrente non recano specifica dimostrazione che i sopra riportati giudizi analitico descrittivi conclusivi, e i relativi punteggi, siano affetti da quei gravi logico-valutativi tali da portare ad un annullamento per vizi di legittimità del giudizio della Commissione di concorso.

P.Q.M.

Esprime il parere che la domanda di riesame debba essere accolta.

Sotto il profilo rescissorio esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

L'ESTENSORE

Giancarlo Luttazi

IL PRESIDENTE

Sergio Santoro

IL SEGRETARIO

Gabriella Allegrini